



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Ufficio Istruzione, Cultura e Musei, Turismo e Sport

ALLEGATO B – FACSIMILE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA DELL'ESPOSIZIONE ITALO-SVIZZERA 2025

(In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 647 del 26/05/2025)

tra

Comune di Domodossola (d'ora in poi denominato Sponsee), con sede legale in Domodossola, in Piazza Repubblica dell'Ossola n.1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00426370037, rappresentato dal Dirigente, _____, nato il _____ a _____, che elegge domicilio, per ragioni di servizio, presso il Comune di Domodossola

e

_____ (d'ora in poi denominato Sponsor), avente sede legale in _____, cap. _____ in Via/Piazza/Corso _____ n° ____ C.F. _____ Part. IVA _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, nato a _____ il _____ che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la suindicata sede, e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Ditta che rappresenta.

VISTI

- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____, con la quale è stato approvato l'*Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finanziarie per la realizzazione dell'Esposizione Italo-Svizzera 2025* e lo schema di contratto di sponsorizzazione ivi approvato;
- gli artt. 8 e 134, c. 4, del d.lgs. 36/2023;

PREMESSO

- che l'art. 43 della L. 449 del 1997 e l'art. 119 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. consentono a tutte le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati;
- che a seguito della sopra richiamata procedura lo Sponsor ha formulato proposta di **sponsorizzazione finanziaria per la realizzazione dell'Esposizione Italo-Svizzera 2025 del valore di € _____**
(euro _____/_____) oltre IVA di legge;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la sponsorizzazione proposta dallo Sponsor al fine della promozione dell'evento in argomento, approvando contestualmente bozza del presente contratto;
- che detta determinazione ha approvato l'introito di € _____ oltre IVA di legge pari ad € _____ per un totale di € _____ che lo Sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell'impegno da parte dello Sponsee di eseguire le controprestazioni di cui sotto descritte (solo per Sponsor finanziario);
- che quanto sopra costituisce parte integrante del presente accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le parti le ratificano.

Art. 2 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di Sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor a sostegno *dell'Esposizione Italo-Svizzera 2025*, nelle modalità indicate nel progetto di realizzazione di tale evento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - DURATA

Il presente contratto è produttivo di effetti dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni previste per entrambi le parti.

Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna a contribuire alle spese di realizzazione dell'Esposizione Italo-Svizzera 2025 per un importo pari a € _____ (Euro _____/____), oltre l'IVA di legge, in favore dello Sponsee quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi da parte dello Sponsee stesso indicate nell'articolo successivo.

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo Sponsor entro quindici giorni dall'emissione della fattura mediante bonifico bancario (codice IBAN IT41 R 05696 45360 000002001X43) con causale "Sponsorizzazione finanziaria per l'Esposizione Italo-Svizzera 2025". Gli obblighi dello Sponsee sono sospensivamente condizionati all'effettivo versamento del corrispettivo da parte dello Sponsor.

Lo Sponsor è altresì tenuto:

- a individuare il logo col quale intende sostenere la Sponsorizzazione;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- a mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo.

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 5, non sollevano lo Sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività Sponsorizzate.

Lo Sponsor garantisce che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di "Sponsorizzazioni escluse" di cui all'art. 6 dell'avviso di sponsorizzazione.

Art. 5. OBBLIGHI DELLO SPONSEE

In base al contributo messo a disposizione dallo Sponsor lo Sponsee si obbliga alle diverse controprestazioni stabilite all'art. 5 dell'avviso di sponsorizzazione.

In generale lo Sponsee si obbliga ad associare il marchio dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione del servizio sponsorizzato (manifesti, locandine, brochure, ecc.) se e in quanto divulgati da parte dello Sponsee, tenendo conto dell'entità della Sponsorizzazione.

Art. 6. OBBLIGHI FISCALI

Le parti convengono nel quantificare in € _____ (euro ____/____) oltre IVA di legge pari a € _____ (euro ____/____) per un totale complessivo di € _____ (euro ____/____) il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo.

Il pagamento della **sponsorizzazione finanziaria** pari a € _____ (euro ____/____) oltre IVA di legge, pari a € _____ (euro ____/____), per un totale di € _____ (euro ____/____) sarà effettuato unicamente dallo Sponsor entro quindici giorni dall'emissione della fattura da parte dello Sponsee, mediante bonifico bancario (codice IBAN IT41 R 05696 45360000002001X43) con causale "Sponsorizzazione finanziaria per l'Esposizione Italo-Svizzera 2025".

Art. 7- CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che insorgessero in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente contratto, o comunque indirettamente allo stesso connesse, non definibili in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

Art. 8- RECESSO E RISOLUZIONE

Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di 10 gg. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, in



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale, ivi compresa l'insorgenza e/o la manifestazione successiva di fattispecie rientranti nelle "Sponsorizzazioni escluse" di cui all'art. 6 dell'avviso.

In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo Sponsee.

Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 10 gg. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 5 del presente contratto da parte dello Sponsee, con conseguente restituzione dello Sponsee allo Sponsor della somma da questi versato.

Lo Sponsee si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 codice civile, in caso di grave inadempimento.

Lo Sponsee può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., dichiarare la risoluzione del presente accordo in ciascuno dei seguenti casi:

- modifica di attività non concordata con lo Sponsee,
- gravi e continue violazioni del presente contratto,
- negligenze nella conduzione delle attività, tali da compromettere l'immagine dello Sponsee,
- nel caso in cui la transazione finanziaria sia eseguita senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo Sponsor, viste le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 di cui al punto 12 dell'Avviso pubblico di *Ricerca di sponsorizzazioni finanziarie per la realizzazione dell'Esposizione Italo-Svizzera 2025*, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto.

Art. 10- IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Ai fini fiscali, vedasi quanto disposto dall'art. 108 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dalla normativa vigente.

Art. 11- DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, la proposta presentata dallo Sponsor in seno alla procedura di selezione degli Sponsor (acquisita al protocollo al n. ____/____ e conservata agli atti dallo Sponsee presso il servizio competente).

Letto, approvato e sottoscritto

Domodossola lì _____

PER LO SPONSOR

Il Legale rappresentante

PER LO SPONSEE

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 del Codice Civile, lo Sponsor, nel confermare l'accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente accordo, dichiara di approvare specificatamente e senza riserve le disposizioni contenute nei seguenti artt.:

Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Art. 8- RECESSO E RISOLUZIONE

Art. 10- IMPOSTE E TASSE

PER LO SPONSOR

Il Legale rappresentante

PER LO SPONSEE

Il Dirigente



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

(Allegato al *Contratto di Sponsorizzazione finanziaria per la realizzazione dell'Esposizione Italo-Svizzera 2025*)

EXPO ITALO-SVIZZERA 2025

13-22 settembre

Domodossola

L'Esposizione Italo-Svizzera che sarà allestita dal **13 al 22 settembre 2025** giunge alla sua **5^a edizione**. La sua **ricorrenza venticinquennale** lo rende un avvenimento unico, così come la sua potenzialità di attrarre numerosi visitatori provenienti dall'Italia e dalla Svizzera, ponendo la città e tutta l'Ossola all'attenzione degli operatori economici e dei mass media.

L'allestimento EXPO 2025 è dedicato alla cooperazione Italo-Svizzera e si focalizza sulla storia e sul futuro della **collaborazione tra le due nazioni**, con una particolare attenzione alle **Alpi**, come simbolo di unione e punto di passaggio. I temi rilevanti dell'evento su cui si è deciso di organizzare le attività sono:

1. Sostenibilità e Territorio Alpino;
2. Mobilità e Infrastrutture;
3. Cultura e tradizioni condivise;
4. Turismo e Patrimonio UNESCO

La manifestazione assume un forte connotato di festa, è una importante occasione per far conoscere l'**Ossola** e le sue risorse turistiche e culturali nonché le attività produttive locali e svizzere dei settori artigianato, industria, agricoltura, commercio e turismo, grazie a padiglioni espositivi e tematici, zone esperienziali (spazi enogastronomici italo-svizzeri, degustazioni e show cooking) eventi culturali, artistici ed educativi, convegni e dibattiti, attività di animazione ed intrattenimento (musicisti, gruppi folkloristici e spettacoli dal vivo).

Per la sua posizione e per le sue risorse, la città è già un luogo di passaggio frequentatissimo da italiani e stranieri, che deriva da una funzione storica, in prevalenza commerciale, mantenuta per secoli per le esigenze di scambio con le comunità presenti nelle vallate vicine.

L'evento è quindi una grande occasione per rilanciare l'immagine rinnovata di **Domodossola** e del territorio circostante e per rafforzare **le relazioni tra Italia e Svizzera** (Ticino e Vallese) e si rivolge ad una vasta tipologia di utenza, in ragione della varietà di tematiche, ospiti ed esperienze che si intende organizzare.